

N. R.G. 1530/2026



**TRIBUNALE DI VICENZA**

R.G. ES 1530/2026

Cron.

**ORDINANZA DI VENDITA MOBILIARE**

**Il Giudice dell'Esecuzione,**

letti gli atti della procedura esecutiva mobiliare promossa

vista l'istanza con la quale il creditore procedente ha chiesto la vendita del bene pignorato e il conferimento dell'incarico al locale Istituto Vendite Giudiziarie, già custode del veicolo;  
esaminati la nota di iscrizione a ruolo, il titolo esecutivo costituito dalle cartelle di pagamento e dagli altri carichi indicati nel fascicolo d

veicolo da parte dell'I.V.G., il verbale di stima e la documentazione fotografica;  
rilevato che il pignoramento ha ad oggetto il motoveicolo KEEWAY 4 VALVES, targa EX79469, bene mobile registrato, già affidato alla custodia dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Vicenza, indicato negli atti per un valore di euro 900,00;  
considerato che, essendo già intervenuti il ritiro e la stima del veicolo da parte dell'I.V.G., non occorre disporre una nuova fase di asporto o una preventiva verifica estimativa, salva la facoltà del commissionario di segnalare tempestivamente eventuali sopravvenienze che incidano in modo apprezzabile sul valore o sulla commerciabilità del mezzo;  
ritenuto di procedere alla vendita del bene mediante commissionario, con modalità telematica asincrona, adeguando il modello dell'Ufficio alla natura di bene mobile registrato e alle formalità presso il Pubblico Registro Automobilistico;  
visti gli artt. 521-bis, 530 e ss., 532, 534-ter, 540-bis e 631-bis c.p.c.; gli artt. 164-bis e ss. disp. att. c.p.c.; l'art. 490 c.p.c.; il D.M. 11 febbraio 1997 n. 109; il D.M. 26 febbraio 2015 n. 32;  
**P.Q.M.**

**NOMINA DEL CUSTODE E DEL COMMISSIONARIO**

**NOMINA**

L'Istituto Vendite Giudiziarie di Vicenza custode giudiziario del veicolo pignorato e commissionario per la vendita ai sensi dell'art. 532 c.p.c., confermando l'affidamento già in essere e attribuendogli le funzioni necessarie alla custodia, conservazione, amministrazione, pubblicità, vendita e consegna del bene.

#### **DISPONE**

che l'Istituto Vendite Giudiziarie mantenga il veicolo in custodia presso i propri locali o presso altro luogo idoneo nella propria disponibilità, adottando ogni misura necessaria a evitarne deterioramento, sottrazione o diminuzione di valore e segnalando senza ritardo al Giudice ogni circostanza rilevante.

#### **DISPONE**

che l'I.V.G., prima della pubblicazione dell'avviso, verifichi la corrispondenza tra il veicolo materialmente custodito e i dati identificativi risultanti dagli atti e dal P.R.A., nonché la disponibilità delle chiavi e dell'eventuale documentazione di circolazione. Eventuali difformità dovranno essere immediatamente riferite.

#### **PREZZO BASE E CONDIZIONI DELLA VENDITA**

##### **DISPONE**

che il prezzo base del primo esperimento di vendita sia fissato in euro 900,00, corrispondente al valore risultante dagli atti e dalla stima acquisita, salvo motivata segnalazione dell'I.V.G. circa sopravvenienze tali da rendere necessario un diverso provvedimento.

Il veicolo è venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza garanzia per vizi, mancanza di qualità o difformità, salvi i limiti inderogabili di legge. L'avviso dovrà dare adeguata informazione delle condizioni materiali del mezzo, dei dati identificativi disponibili e degli oneri connessi al trasferimento e al ritiro.

#### **PUBBLICITÀ E PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE**

##### **DISPONE**

che l'avviso di vendita sia pubblicato sul Portale delle Vendite Pubbliche nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente, sul sito internet dell'Istituto Vendite Giudiziarie e sugli ulteriori canali ritenuti utili in relazione alla tipologia del veicolo.

L'avviso dovrà indicare almeno: descrizione del veicolo; targa; documentazione fotografica; prezzo base; misura e modalità della cauzione; durata della gara; modalità di presentazione delle offerte e dei rilanci; termine e modalità di pagamento; modalità di visione e ritiro; spese, imposte e formalità a carico dell'aggiudicatario.

##### **ORDINA**

al creditore procedente di provvedere, ove dovuto, al contributo per la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche, pari ad euro 101,00 secondo le modalità operative indicate dall'I.V.G. e dalla Cancelleria.

##### **AVVERTE**

che la mancata pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche per causa imputabile al creditore procedente o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo comporta le conseguenze previste dalla legge, ferma l'applicazione dell'art. 631-bis c.p.c. nei casi previsti.

#### **MODALITÀ DELLA VENDITA**

##### **DISPONE**

che la vendita avvenga mediante gara telematica asincrona attraverso la piattaforma individuata dall'Istituto Vendite Giudiziarie. La durata della gara è fissata da un minimo di sette ad un massimo di quindici giorni, secondo la determinazione del commissionario in rapporto al valore del bene, al mercato di riferimento e all'esigenza di assicurare adeguata partecipazione.

L'avviso di vendita dovrà essere pubblicato almeno cinque giorni prima dell'inizio della gara, salvo diversa soluzione consentita dalla normativa vigente e motivata da specifiche esigenze operative.

## **CAUZIONE, OFFERTE E RILANCI**

### **DISPONE**

che la partecipazione alla gara sia subordinata al versamento di una cauzione pari al 10% del prezzo base, salva diversa indicazione nell'avviso giustificata dalle caratteristiche della piattaforma e del bene.

Le offerte dovranno essere formulate con modalità telematica e saranno irrevocabili sino alla conclusione della gara.

### **STABILISCE**

che, avuto riguardo al valore del bene, il rilancio minimo sia pari ad euro 25,00, salva la facoltà dell'I.V.G. di stabilire nell'avviso un diverso rilancio, purché funzionale all'ordinato svolgimento della gara e al miglior realizzo.

## **ESAME DEL VEICOLO**

### **DISPONE**

che ogni interessato possa prendere visione del veicolo previo appuntamento con l'Istituto Vendite Giudiziarie, compatibilmente con le esigenze di custodia e sicurezza. L'I.V.G. potrà consentire l'ispezione visiva e le verifiche non invasive ritenute compatibili con la conservazione del bene.

## **AGGIUDICAZIONE E PAGAMENTO**

### **DISPONE**

che l'aggiudicazione avvenga in favore dell'offerente che abbia formulato l'offerta economicamente più elevata al termine della gara. L'I.V.G. redigerà apposito verbale o certificazione dell'esito.

Il saldo del prezzo, dedotta la cauzione, dovrà essere versato entro il termine indicato nell'avviso e comunque non oltre cinque giorni lavorativi dalla comunicazione dell'aggiudicazione, salvo diverso termine previsto dalle condizioni operative dell'I.V.G. compatibile con la presente ordinanza.

### **DISPONE**

che, in caso di mancato pagamento integrale nel termine stabilito, l'aggiudicazione sia revocata, la cauzione sia acquisita alla procedura e il bene sia rimesso in vendita, salvi gli ulteriori provvedimenti consentiti dalla legge.

## **FORMALITÀ P.R.A. E TRASFERIMENTO DEL VEICOLO**

### **DISPONE**

che, trattandosi di bene mobile registrato, l'Istituto Vendite Giudiziarie curi gli adempimenti necessari affinché l'aggiudicatario possa conseguire il trasferimento della proprietà e l'aggiornamento delle risultanze del Pubblico Registro Automobilistico, secondo la disciplina vigente e le procedure applicabili alle vendite forzate.

### **DISPONE**

che le spese, imposte, emolumenti e diritti relativi al trasferimento di proprietà, all'aggiornamento dei documenti di circolazione e alle formalità presso il P.R.A. siano poste a carico dell'aggiudicatario, salvo quelle che per legge debbano gravare sulla procedura.

### **DISPONE**

che l'I.V.G. segnali al Giudice, prima della consegna ove necessario, l'eventuale presenza di formalità, vincoli o iscrizioni che richiedano uno specifico ordine di cancellazione o altro provvedimento giudiziale, depositando la documentazione P.R.A. utile.

La consegna del veicolo potrà avvenire solo dopo l'integrale pagamento del prezzo e delle somme dovute dall'aggiudicatario e dopo l'espletamento, o l'avvio secondo la prassi applicabile, delle

formalità necessarie al trasferimento. L'aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro nel termine indicato dall'I.V.G.; il ritardo comporterà gli oneri di custodia previsti dalla normativa vigente.

#### **DEPOSITO DEL RICAVATO**

##### **ORDINA**

all'Istituto Vendite Giudiziarie di versare senza ritardo il ricavato della vendita sul conto intestato alla procedura o secondo le modalità indicate dalla Cancelleria, dedotte esclusivamente le somme trattenibili in base alla normativa vigente o previamente autorizzate, depositando la relativa documentazione.

#### **ESPERIMENTI SUCCESSIVI**

##### **DISPONE**

che, in caso di esito negativo del primo esperimento, l'I.V.G. proceda senza ritardo ad un secondo esperimento con riduzione del prezzo base sino al 50%, determinando la riduzione concretamente più idonea in relazione alle prospettive di realizzo e ai costi della prosecuzione.

Qualora anche il secondo esperimento abbia esito negativo, l'I.V.G. procederà ad un terzo esperimento, determinando il prezzo base sulla scorta delle concrete prospettive di mercato, delle manifestazioni di interesse raccolte e delle risultanze dei precedenti tentativi.

Resta salva la facoltà dell'I.V.G. di proporre al Giudice modalità alternative di liquidazione compatibili con la natura del bene qualora appaiano maggiormente idonee al conseguimento del miglior realizzo.

#### **ASSEGNAZIONE, INVENDUTO E ANTIECONOMICITÀ**

##### **DISPONE**

che resta salva la facoltà dei creditori di proporre istanza di assegnazione nelle forme previste dalla legge.

##### **DISPONE**

che, qualora gli esperimenti di vendita risultino infruttuosi e non emergano concrete prospettive di realizzo, l'I.V.G. depositi una relazione conclusiva indicando le attività svolte, le spese sostenute, gli esperimenti effettuati, le offerte eventualmente ricevute, le ragioni della mancata vendita e le prospettive residue di realizzo.

##### **DISPONE**

che l'I.V.G. segnali immediatamente l'eventuale manifesta sproporzione tra il presumibile valore di realizzo e i costi di custodia, pubblicità e vendita, ai fini delle determinazioni del Giudice ai sensi dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c.

#### **FONDO SPESE E COMPENSI I.V.G.**

##### **ORDINA**

al creditore procedente di versare all'Istituto Vendite Giudiziarie di Vicenza, entro quindici giorni dalla richiesta e comunque prima dell'avvio delle attività di pubblicità e vendita, euro 100,00 oltre IVA di legge quale fondo spese iniziale, oltre al contributo di euro 101,00 per la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche, ove dovuto.

L'I.V.G. potrà richiedere motivate integrazioni del fondo spese qualora necessarie per custodia, conservazione, pubblicità, formalità relative al veicolo e vendita.

##### **DICHIARA**

che le spese di custodia, conservazione, amministrazione, pubblicità, vendita e quelle necessarie alle formalità connesse al bene costituiscono spese dell'esecuzione ai sensi dell'art. 95 c.p.c., nei limiti previsti dalla legge.

**DISPONE**

che all'Istituto Vendite Giudiziarie spettino i compensi e i rimborsi previsti dalla normativa vigente e dal D.M. 11 febbraio 1997 n. 109 per le attività regolarmente eseguite.

**SOSPENSIONE, RINUNCIA ED ESTINZIONE**

**DISPONE**

che l'Istituto Vendite Giudiziarie prosegua le operazioni sino alla comunicazione di un formale provvedimento di sospensione o estinzione. Le richieste informali rivolte direttamente all'I.V.G. non producono effetti sul corso delle attività delegate.

**DISPONE**

che eventuali istanze di rinuncia, desistenza o definizione anticipata diano conto delle competenze e delle spese già maturate dall'I.V.G., ferme le determinazioni del Giudice sulla loro liquidazione.

**RENDICONTO**

**DISPONE**

che l'I.V.G. depositi, all'esito delle operazioni, rendiconto contenente le attività eseguite, le somme incassate, le spese sostenute, i compensi maturati, le somme versate sul conto della procedura e la documentazione giustificativa.

**RISERVA**

ogni ulteriore provvedimento concernente l'approvazione del rendiconto, la liquidazione definitiva delle competenze e la distribuzione delle somme ricavate.

**DISPOSIZIONI FINALI**

**DISPONE**

che l'Istituto Vendite Giudiziarie dia esecuzione alle attività delegate nel rispetto delle disposizioni del codice di procedura civile, delle disposizioni di attuazione, del D.M. 11 febbraio 1997 n. 109, del D.M. 26 febbraio 2015 n. 32, dei protocolli e delle direttive vigenti presso il Tribunale di Vicenza e delle ulteriori disposizioni del Giudice dell'Esecuzione.

**RISERVA**

al Giudice dell'Esecuzione ogni potere di vigilanza, controllo e direzione delle operazioni delegate.

**Fissa udienza di verifica in data 16.12.2026 ad ore 12,15.**

**MANDA**

alla Cancelleria affinché **comunichi** la presente ordinanza al creditore procedente, al debitore esecutato, agli eventuali creditori intervenuti e all'Istituto Vendite Giudiziarie di Vicenza.

**DISPONE**

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva.

Vicenza, 7.09.2026

**IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE**

Dott. Nicola Carpenedo

